

Pagine Informative

Nucleo Operativo Polizia Ambientale

RUMORI

premessa

Il "[Regolamento attività rumorose](#)" (Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 16.02.2004), disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi della L. 447/95 e della L.R. 89/98, fatta salva l'applicazione dell'art. 659 del Codice Penale in tutti quei casi nei quali, per le circostanze di tempo e di luogo, possa ravvisarsi l'opportunità di sottoporre al giudizio dell'Autorità Giudiziaria competente la reale sussistenza di un vero e proprio "disturbo al riposo ed all'occupazione delle persone".

La competenza della maggior parte delle materie sulle quali la Polizia Ambientale svolge i controlli è della [Direzione Ambiente](#), dell'[A.R.P.A.T.](#) (*Azienda Regionale per la protezione dell'ambiente della Toscana*) o della [A.S.L.](#)

Si riportano qui sotto indicazioni utili per rispondere ad alcune fra le principali domande ricorrenti:

domande frequenti

Cosa fare in caso di...?

- [disturbi causati da: feste in casa, musica o TV ad alto volume, abbaiare dei cani negli ambienti abitativi confinanti](#)
- [rumore causato da allarme acustico](#)
- [rumorosità connessa ad attività di pubblici esercizi o discoteche](#)
- [rumori e schiamazzi in luoghi di ritrovo](#)
- [posa in opera condizionatori d'aria ed impianti esterni](#)
- [rumori causati da lavori edili, traslochi o lavori con macchine da giardino](#)
- [l'utilizzo di macchine da giardino](#)
- [rumorosità connessa ad attività artigianali, industriali, commerciali o professionali](#)
- [rumori e esalazioni da attività artigianali o industriali](#)
- [inquinamento acustico da traffico aereo, veicolare o ferroviario](#)

Disturbi causati da feste in casa, musica o TV ad alto volume, abbaiare di cani, negli ambienti abitativi confinanti:

Questo genere di problematiche, se realmente creano un effettivo disturbo alla collettività, viene disciplinato dagli art. 23 e 24 del Regolamento di Polizia Urbana che vietano di fare uso eccessivo di strumenti musicali e simili, di tenere cani o altri animali che disturbino la quiete pubblica, specie in ore notturne; l'art. 23 dello stesso regolamento prevede inoltre che l'utilizzo di amplificatori, radio e apparecchi simili non rechi disturbo e comunque cessi entro le ore 24.00 fino alle ore 7.00 salvo specifica autorizzazione.

Si precisa che, se i disagi sopra elencati sono potenzialmente atti a disturbare un singolo cittadino e non una pluralità di persone, la questione riveste più propriamente carattere civilistico soprattutto quando esiste un regolamento condominiale in merito.

Rumore causato da allarme acustico:

si prevedono due ipotesi:

- allarmi in edifici
- allarmi da autovetture.

Nel primo caso il Regolamento delle Attività Rumorose, all'art. 17, stabilisce che la durata, comprensiva delle pause, nel funzionamento ad intermittenza, non deve superare 15 minuti. Nel secondo caso, l'art. 155 del Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione, prevede una durata massima di 3 minuti.

In entrambe le fattispecie in esame, in caso di elevata persistenza del funzionamento dell'impianto, oltre alle sanzioni amministrative specificatamente previste dagli articoli summenzionati, può concorrere l'applicazione dell'art.659 del Codice Penale, con relativa rimozione della fonte di disturbo (disattivazione dell'allarme o rimozione del veicolo), per evitare che il reato possa essere portato ad ulteriori conseguenze.

Rumorosità connessa ad attività di pubblici esercizi o discoteche:

Occorre inviare segnalazione scritta via fax, lettera o e-mail alla Direzione Ambiente e al [N.O. Polizia Ambientale](#)

E' molto importante che la segnalazione contenga indicazioni precise, nominativo e numero telefonico, affinché il reclamante possa essere contattato per eseguire i rilievi fonometrici necessari per verificare il superamento dei limiti di inquinamento acustico stabiliti dalla legge.

Rumori e schiamazzi in luoghi di ritrovo:

È disciplinato dall'art. 24 del Regolamento Polizia Urbana. Deve essere inviata segnalazione scritta via fax, lettera o e-mail al [N.O. Polizia Ambientale](#).

Posa in opera di volumi tecnici quali condizionatori d'aria ed impianti esterni:

Il controllo sulla legittimità di tali installazioni può essere ottenuto inoltrando un esposto scritto al [N.O. Polizia Ambientale](#).

Rumori causati da lavori edili, traslochi o lavori con macchine da giardino:

I lavori edili in proprio o di trasloco, sono regolati dall'art.18 del Regolamento sulle attività rumorose (R.A.R.) che in merito stabilisce specifiche fasce orarie in cui tali attività possono svolgersi:

- dalle ore 6 alle ore 21, nel periodo compreso tra il 1 Aprile e il 30 Settembre;
- dalle ore 7 alle ore 21, nel periodo compreso tra il 1 Ottobre e il 31 Marzo.

Le suddette attività non sono consentite la domenica ed i giorni festivi.

L'utilizzo di macchine da giardino (taglia erba e simili):

disciplinato dall'art.16 del Regolamento Attività Rumorose, è consentito in qualsiasi giorno, ma con i seguenti orari:

- giorni feriali: dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 20;
- giorni festivi: dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 20.

Per quanto riguarda i lavori edili di una certa consistenza, sia per la durata che per la mole di lavoro da svolgere, come cantieri stradali, grandi ristrutturazioni o costruzioni etc., questi vengono generalmente autorizzati in deroga ai limiti acustici consentiti sul territorio, dalla Direzione Ambiente, per il tempo strettamente necessario a completare le opere; in questi casi i controlli finalizzati alla verifica del possesso di tale autorizzazione o al rispetto delle prescrizioni in essa contenute sono demandati all'A.R.P.A.T.

Rumorosità connessa ad attività artigianali, industriali, commerciali o professionali:

In tali casi occorre una valutazione oggettiva dei livelli di emissione acustica per verificare se vengono o meno superati i limiti di inquinamento acustico stabiliti dalla Legge; a tale scopo sono necessari rilevamenti fonometrici nell'ambiente abitativo dove le emissioni rumorose sono maggiormente disturbanti.

Le misurazioni fonometriche dovranno scaturire a seguito di apposita segnalazione inviata alla Direzione Ambiente del Comune di Firenze che a sua volta demanderà le rilevazioni all'organo competente che sarà la Polizia Municipale o l'A.R.P.A.T..

Se i livelli di rumore misurati supereranno i limiti di legge, la Direzione Ambiente intimerà ai responsabili delle attività fonte dei disturbi, di adottare gli accorgimenti necessari atti ad eliminare il rumore in eccesso, predisponendo poi le opportune verifiche in merito.

Rumori da attività artigianali o industriali; inquinamento acustico da traffico aereo veicolare o ferroviario...

Il N.O. Polizia Ambientale prende visione ed interviene per le problematiche indicate il cui controllo è di primaria competenza dell'[A.R.P.A.T.](#) o della A.S.L. (tel. n. 055 62631).